



Ufficio del Giudice di Pace di Napoli

Sezione Stranieri

Il Giudice di Pace di Napoli, dott. Nicola Di Foggia, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 13 comma 8 del D.Lvo 286/98 e successive modifiche e art. 18 D.Lgs n° 150/11, iscritto al n° [REDACTED] del Ruolo dell'anno 2017.

TRA

[REDACTED], nato in Nigeria il [REDACTED] rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Ida Laudisa, presso il cui studio in Napoli alla piazza Cavour n° 139 elettivamente domicilia. **RICORRENTE**

CONTRO

PREFETTURA/QUESTURA DI NAPOLI

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato il 14.7.2017 il cittadino extracomunitario, in epigrafe meglio indicato, proponeva innanzi all'Ufficio del G. di P. di Napoli ricorso ex art. 13 comma 8 del D.Lvo 286/98 e successive modifiche e art. 18 D.Lgs n° 150/11, avverso il decreto del Prefetto della Provincia di Napoli, prot. n° [REDACTED] emesso il 16.6.2017 e notificato in pari data a cura del Questore di Napoli, col quale l'Autorità predetta gli intimava di lasciare il territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera, attesa la posizione irregolare in Italia derivante dalla mancanza di permesso di soggiorno.

In particolare, quanto ai motivi di fatto e di diritto, il ricorrente eccepiva:

1. la sottoscrizione dell'atto da parte di soggetto non legittimato;
2. la notifica di atto non in originale né in copia conforme;
3. vizi motivazionali, travisamento dei fatti ed altri profili di illegittimità;
4. condizione soggettiva di inespellibilità.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento del decreto di espulsione.

Disposta, quindi, in data 17.7.2017, l'udienza di comparizione per il successivo 4.9.2017, questa veniva regolarmente comunicata ai soggetti interessati.

L'Autorità prefettizia opposta, tuttavia, pur non costituendosi in giudizio nei modi e nelle forme del codice di rito, tanto da dover formalmente dichiararne la contumacia, ad ogni buon conto, faceva pervenire, a mezzo dell'Ufficio Immigrazione

della Questura di Napoli, documentazione relativa alle procedure attivate nei confronti dello straniero, note riepilogative ed esplicative dell'iter procedimentale svolto, dell'istruttoria compiuta e di quant'altro ritenuto utile al giudicante al fine di valutare l'operato della P.A.

All'udienza fissata, risultava presente il solo difensore costituito dello straniero il quale si riportava al ricorso e alle difese ed istanze ivi contenute, svolgendo, altresì, le proprie ulteriori difese rispetto alla produzione documentale di controparte.

Il GdP, all'esito della discussione, si riservava, infine, per la decisione.


o o o

Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione, tenuto conto della tempestività del deposito del relativo ricorso, correttamente proposto nei trenta giorni fissati dalla legge.

Ciò premesso, va affermato che l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta, dando atto, preliminarmente, che la sollevata questione relativa alla mancata consegna di provvedimento in originale del Prefetto ovvero di copia conforme di esso, appare del tutto irrilevante e va, pertanto, disattesa.

Quanto alla sottoscrizione dell'atto, va rammentato che la legge, all'art. 13 comma 2 del D.Lvo 286/98, statuisce testualmente che *"l'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso...(omissis)"* con la conseguenza che solo quest'ultima Autorità è titolare della legittimazione esclusiva, personale e permanente ad emanare il provvedimento de quo, non escludendo, al tempo stesso, quella del Vice Prefetto Vicario, da ritenersi parimenti *"competente ad adottare questo provvedimento in luogo del Prefetto, anche in mancanza di una espressa e specifica delega (Cass. n° 9094/03-Idem n° 24148/16)"*. Ciò premesso, passando al provvedimento qui opposto, va evidenziato che esso risulta sottoscritto, non già dal Prefetto di Napoli ovvero dal suo Vicario, bensì dal diverso soggetto, la cui qualifica e identità non sono nemmeno specificate.

Orbene, non vi dubbio alcuno, sulla base del principio di diritto espresso dalle richiamate pronunce della Suprema Corte, che il Vice Prefetto, benché sia un alto funzionario dell'U.T.G., non può emettere atti (nella specie il decreto di espulsione) che consistono in manifestazioni di volontà proprie dell'Organo (Prefetto), a meno che non sia investito di una delega espressa da parte del soggetto titolare della originaria legittimazione. A sostegno della legittimità della adozione del decreto di espulsione oggetto della presente opposizione da parte del citato Vice Prefetto, che parte ricorrente



eccepisce non titolare di delega e, di conseguenza, incompetente, la P.A., non solo nulla ha prodotto, ma sul punto specifico ha ommesso ogni controdeduzione specifica, inducendo a ritenere, pertanto, l'eccezione puramente fondata e non contrastabile.

Il provvedimento espulsivo emesso, quindi, da soggetto incompetente va, pertanto, annullato, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere nella sua adozione.

Tale vizio, da ritenersi assorbente in quanto investe la legittimità dell'organo che ha emesso l'atto, tanto da dichiararne la nullità, rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione, ancorchè eventualmente fondati, annullando il provvedimento espulsivo qui impugnato.


Considerata la natura del presente procedimento, le spese vanno dichiarate non ripetibili.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, dott. Nicola Di Foggia, visto l'art. 18 D.Lgs n° 150/11, in ordine al ricorso presentato da [redacted] nato in Nigeria il [redacted] così provvede:

- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto annulla il decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Napoli, prot. n° [redacted] emesso il 16.6.2017 nei confronti del predetto;
- Dichiarà non ripetibili le spese del procedimento.

Così deciso in Napoli il 6 settembre 2017

DEPOSITO IN CANCELLERIA
Napoli, li 12/9/17


Il Giudice di Pace
dott. Nicola Di Foggia

